



Città di Vignola

Direzione Affari Generali
Servizio Coordinamento Affari Legali
Tel. 059-777501

e-mail: roberta.bertussi@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Progr. n. 1526			
N. 24	in data	16/11/2016	Registro di Settore
N. 374	in data	16/11/2016	Registro Generale

OGGETTO: RICORSI TAR R.G. N. 152/2009 E CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE R.G. N. 2232/2009 – SIG. CANTELLI FIORENZO ED ALTRI VS. COMUNE DI VIGNOLA. SALDO ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nel Comune di Vignola in zona agricola Via Cascinetto Due Ponti la Ditta Immobiliare Venere s.r.l. realizzava un complesso intervento edilizio consistente nella demolizione di tre originari ex fabbricati di servizio agricolo e nella ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, di sette nuovi fabbricati residenziali (contraddistinti con le lettere A,B,C,D,E,F,G, catastalmente indicati al Fg. 17 mapp. 122);
- malgrado la contestazione, da parte della Struttura Pianificazione Territoriale del Comune, di gravi vizi di conformità alle disposizioni regolamentari e normative rilevati nei relativi progetti presentati dalla ditta ed in corso di esecuzione, la medesima procedeva alla vendita dei fabbricati contraddistinti con le lettere A, B e C nel frattempo realizzati;
- conseguentemente, il Dirigente dello Sportello Unico della Struttura Pianificazione Territoriale – Servizio Edilizia Privata e Gestione del Territorio del Comune di Vignola, con ordinanza n. 109 del 15/12/2008, disponeva l'annullamento dei titoli edilizi abilitativi precedentemente rilasciati e, con ordinanza n. 112 del 29/12/2008, disponeva il divieto di occupazione delle unità immobiliari destinate a fabbricati di civile abitazione;
- i proprietari degli edifici residenziali sopra denominati fabbricati A, B e C proponevano ricorso al TAR Emilia Romagna – R.G. N. 152/2009 contro il Comune di Vignola, notificato il 2/02/2009, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, delle ordinanze n. 109/2008 e n. 112/2008, a cui il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 5/02/2009, decideva di resistere costituendosi in giudizio e conferendo incarico all'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna;
- in data 19/02/2009, con ordinanza n. 139/2009, il TAR Emilia Romagna respingeva la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati in via incidentale;
- avverso tale ordinanza, i ricorrenti presentavano in data 2/03/2009 appello innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – R.G. N. 2232/2009, a cui il Comune di Vignola decideva di resistere con deliberazione G.C. n. 41 del 5/03/2009 e che veniva respinto con ordinanza n. 1886/2009;

VISTA la Sentenza TAR n. 313 del 17/03/2016, che ha definito nel merito il ricorso R.G. 152/2009 respingendolo;

CONSIDERATO che la causa in questione è stata più complessa di quanto inizialmente preventivato e ciò ha comportato, da parte dell'avv. Benedetto Graziosi, un maggior impegno in termini di studio, di istruzione della pratica e di discussioni in udienza;

VISTA la nota pro-forma del 23/03/2016 inviata dall'avv. Benedetto Graziosi per tale ulteriore attività, acquisita in data 31/03/2016 al prot. n. 11709, per un importo complessivo di € 10.657,92, comprensivo di CPA 4% e IVA 22%;

RICHIAMATE le proprie determinazioni di:

- impegno n. 111 del 25/02/2009 – Registro Generale con cui si provvedeva ad assumere a favore del suddetto professionista un impegno di spesa iniziale per il patrocinio legale innanzi al TAR pari a complessivi € 4.896,00 oneri compresi, con imputazione al cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune" del Bilancio 2009;
- liquidazione n. 14 del 27/02/2009 Registro di Settore con cui si provvedeva a liquidare il suddetto importo;
- impegno n. 186 del 24/03/2009 – Registro Generale con cui si provvedeva ad assumere a favore del suddetto professionista un impegno di spesa iniziale per il patrocinio legale innanzi al Consiglio di Stato pari a complessivi € 4.896,00 oneri compresi, con imputazione al cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune" del Bilancio 2009;
- liquidazione n. 14 del 27/02/2009 Registro di Settore con cui si provvedeva a liquidare il suddetto importo;

RITENUTO con la presente determinazione assumere un ulteriore e definitivo impegno di spesa a favore del suddetto legale per la somma complessiva di € 10.657,92 CPA ed IVA compresi, con imputazione al Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità (imp. 1206/16);

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004, n. 311;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Direzione delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l'art. 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Importo	Soggetto e P.IVA
2016	45	"Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune"	€ 10.657,92	Avv. Benedetto GRAZIOSI Via dei Mille 7/2 – Bologna P.IVA 00825250376

per un totale di € 10.657,92;

- 3) DI DARE ATTO che l'obbligazione relativo all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla data di assunzione dell'impegno;
- 4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo	Scadenza Pagamento
patrocinio legale per ricorso amministrativo in materia urbanistica	€ 10.657,92	31/12/2016

- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 6) DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011;
- 7) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002;
- 8) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
- 9) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;

- 10) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
- 11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

L'istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi
Roberta Bertussi _____

**IL DIRIGENTE
DIREZIONE AA.GG.
(PESCI dr.ssa Elisabetta)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Data 16/11/2016

**IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)**